



SERVIZIO *Segret. e D. Mosè*

COPIA RILASCIATA AL CONSIGLIERE

COMUNE DI MASSA LUBRENSE *Acone R.*



Provincia di Napoli
PER ESPLETAMENTO DEL MANDATO

Massa Lubrense, li *18-09-2008*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Anna Maria Milone

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

51

OGGETTO: **Approvazione Piano Commercio.**

L'anno **duemilaotto** il giorno **Cinque** del mese di **Settembre** alle ore **20,30**

in Massa Lubrense, nella Sala Consiliare del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **Ordinaria** di **prima** convocazione ed in seduta **pubblica**, convocato dal Presidente Rag. Mose' Vinaccia* ai sensi dell'art.38 del D. L.gvo n. 267/2000 e dell' art.28 del vigente statuto comunale.

Premesso che a ciascun consigliere è stato notificato l'avviso di convocazione, pubblicato all'albo pretorio del Comune;

Presiede la seduta il Presidente, Rag. Vinaccia Mosè

E' presente il Sindaco

Dei seguenti Consiglieri in carica:

- | | | | |
|----------------|----------|-----------------|------------|
| 1) BALDUCELLI | Lorenzo | 11) CAFIERO | Liberato |
| 2) STAIANO | Giovanna | 12) GARGIULO | Davide |
| 3) PIRODDI | Diego | 13) ERCOLANO | LUIGI |
| 4) STAIANO | Liberato | 14) MOSCA | Antonio |
| 5) GIUSTINIANI | Michele | 15) DE GREGORIO | Antonino |
| 6) FIORENTINO | Sergio | 16) ESPOSITO | Anna Maria |
| 7) PERSICO | Alessio | 17) CANGIANO | Salvatore |
| 8) D'ESPOSITO | Giuseppe | 18) ACONE | Raffaele |
| 9) CIOFFI | Biagio | 19) PERSICO | Liberata |
| 10) VINACCIA | Mosè | 20) COPPOLA | Antonino |

risultano assenti i Sigg. : **Acone R. - Gargiulo D.**

Il Presidente Vinaccia Mose' riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e mette in discussione l'argomento segnato in oggetto.

Partecipa il Segretario Generale dr. Domenico Ippolito il quale funge anche da verbalizzante.

Argomento n° 13 all' O.D.G.: Piano del Commercio – Approvazione

Il Presidente del Consiglio Comunale Rag. Vinaccia Mosè passa alla lettura dell'argomento posto al n. 13 dell'ordine del giorno.

Allora come detto in premessa noi rinviavamo l'argomento perché era entrato in vigore l'articolo 3 del Decreto Bersani quindi abbiamo aspettato che la Regione Campania legiferasse in merito e quindi la Regione Campania ha legiferato in merito e non ha apportato nessuna modifica strutturale a tutto l'impianto di cui era previsto il Piano Commercio tranne la Legge 75umikregionale numero 1 del 22 gennaio 2007 all'articolo 31 prevede che le vendite di fine stagione possono essere effettuate soltanto in due periodi dell'anno individuati dal Comune sentite le organizzazioni maggiormente...(parola incomprensibile) a livello provinciale del consumatore delle categorie in mancanza del provvedimento comunale da adottarsi entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento le vendite si sono svolte nei periodi decorrenti rispettivamente dal 2 gennaio e dal 2 luglio di ogni anno. Quindi il (parola incomprensibile) che ha riletto il nuovo regolamento di attuazione l'ha redatto ai sensi di quest'articolo 31 quindi gli unici cambiamenti relativi al vecchio piano commercio sono solo questi.

Chi vuole intervenire? Sergio per cortesia. Consigliere Mosca..

Il consigliere Mosca A.: allora il relatore Mosè Vinaccia ha giustamente fatto notare che il Consiglio Comunale nel 2006, credo, dovette ritirare questo argomento perché nel frattempo era subentrato prima il decreto legge e poi la legge Bersani di cui nessuno se ne era accorto tranne il sottoscritto che lo evidenziò e giustamente fu riconosciuto di dover ritirare l'argomento e di doverlo riproporlo con gli aggiornamenti rispetto all'articolo 3 della legge 248 del 04 agosto 2006, vale a dire la Legge Bersani. Questo lavoro è stato fatto dal tecnico responsabile del piano però è stato fatto parzialmente, come vi dirò in seguito, prima però di passare a quelle che ritengo siano i motivi che stasera impediscono di approvare questo piano e quindi c'è bisogno, secondo me, di un maggiore approfondimento prima di portarlo all'attenzione, all'approvazione del consiglio comunale, volevo fare una serie di domande al delegato. La prima cosa dell'articolo 4, se te lo, segui un attimo così te lo appunti così mi puoi rispondere anche puntualmente. Si area funzionante, sì sull'argomento di attuazione ovviamente. Il Comune di Massa Lubrense a partire dall'area funzionale dice qual'è la classificazione che è stata fatta. La presente regolamentazione viene applicata nei confronti degli esercizi esistenti alla data di entrata in vigore del piano esclusivamente per quanto previsto al successivo articolo 16. Giusto? Allora se è vero questo cioè se questo regolamento per gli esercizi esistenti vale solo per l'articolo 16 si dovrebbe indicare, nello stesso articolo 16, un congruo periodo di tempo per l'eventuale adeguamento altrimenti sarebbero tutte strutture fuori legge. Poi per quanto riguarda l'articolo 5 c'è scritto che le strutture medio – superiori, le medie strutture superiori...articolo 5? Quando c'è la descrizione delle varie tipologie di esercizi c'è scritto che gli esercizi di tipo M2AM e M2E sono incompatibili con la configurazione morfologica del territorio. Cioè la lettera C e D, ti trovi? Dice che sono incompatibili con la configurazione morfologica del territorio senza dare una spiegazione del perché sono incompatibili con la configurazione morfologica del territorio bisognerebbe pur dirlo perché. All'articolo 6 le grandi strutture di vendite dei centri commerciali sono incompatibili con la configurazione morfologica del territorio ma io volevo dire queste tre affermazioni, per carità

corrisponderanno pure al vero, però le vogliamo lasciare a libero arbitrio del redattore di questo piano il quale non si piglia nemmeno la briga di dire perché sarebbero incompatibili? Cioè qual è il motivo dell'incompatibilità rispetto alla configurazione morfologica io non riesco ad immaginarmela, non so tu! Articolo 7, dove c'è scritto per gli utenti fisicamente impediti devono essere rimosse le barriere architettoniche presenti, io eliminerei la dizione "per gli utenti fisicamente impediti", io dico che devono essere rimosse le barriere architettoniche presenti senò che facciamo ogni volta che un cittadino entra in un negozio se accorgiamo che è fisicamente impedito diciamo 'bè aspetta un momento dobbiamo prima abbattere la barriera architettonica e poi tu entri', no! Questo va sempre fatto, cioè bisogna dire in modo equivalente che questi esercizi non devono avere barriere architettoniche, punto. Ma non bisogna dire che per quegli utenti fisicamente impediti.....

Cambio quarta cassetta

....superficie di parcheggio che è poi quella regionale della legge 1/2000 che è di 08 per metro quadro per metro quadro per le strutture medie diciamo, però io volevo sapere se questo vale per le nuove costruzioni e quindi nel nostro comune non deve proprio valere perché queste tipo di strutture, che sono le grandi strutture, siccome non sono previste, sono sempre le medie, quindi M1 E M2 AM si però voglio dire questo vale solo per le nuove strutture ovviamente perché abbiamo detto all'inizio che solo per l'articolo 16 si applica questo tipo di regolamento quindi chi non ce l'ha non ha possibilità di costruire parcheggi? O ce l'ha? questo non viene specificato, non viene specificato con quale obbligo, cioè se noi diciamo che questo regolamento si applica solo con l'articolo 16 allora io mi chiedo: per le strutture esistenti che vogliono realizzare parcheggi a servizio dei loro impianti produttivi, come ci si regola? che cosa, qual è il criterio? devono seguirlo questo criterio o possono fare zero quattro per metro quadri per metro quadro? Bo? Nun s' sa...vabbè l'articolo 16 viene dopo noi diciamo che all'inizio questo regolamento si applica solo per quanto riguarda le previsioni dell'articolo 16, per tutto il resto non si applica per le strutture già esistenti. Ma allora io mi chiedo se un edificio già esistente vuole realizzare un parcheggio a servizio del proprio esercizio, è obbligato o no a rispettare quell'indice di zero otto metro quadro per metro quadro? Bo? E non lo so non c'è scritto, di certo lo dici tu, ma sul regolamento non c'è scritto, c'è scritto sto regolamento vale solo per l'articolo 16, quindi non vale per l'articolo 8 e allora? vabbè! Articolo 10: il possesso dei requisiti professionali ove previsto di cui all'articolo 5, comma 5 del decreto legislativo 114/98 ma quando è richiesto? cioè praticamente se vai a vedere...c'è la distinzione fra le categorie alimentari e non alimentari...vabbè.

Il Consigliere Vinaccia M.: questo qua nel discorso della relazione è riportato quindi se leggiamo il regolamento di attuazione leggiamoci pure la relazione, quindi questi dati sono di supporto.

Il Consigliere Mosca A.: allora articolo 11: domanda di autorizzazione per le medie strutture di vendita, l'apertura e il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie fino ai limiti previsti dal presente regolamento, e quindi parliamo di 1500 metri quadri, e ma che cosa si intende in questo caso per ampliamento della superficie. Cioè io voglio dire, ho una struttura già di 1500 metri, significa che oltre quella non la posso ampliare? Quindi vale anche per gli esercizi esistenti. Sempre lo stesso...come gli esercizi esistenti non esistono...quindi se io voglio adeguarmi e ho un esercizio commerciale di 300 metri quadri cioè che vado oltre i 250 metri quadri previsti per legge per vicinato, poi qualcuno mi

dovrà spiegare perchè quelli di vicinato nel comune di Massa Lubrense si pone il limite di 100 metri quadri e non si va dai 250 metri quadri, sarebbe previsto dal piano regolatore generale? quindi manco le due nuove strutture previste per i 1500 metri quadri non si possono realizzare perchè non previste dal piano regolatore generale quindi visto che mi hai fatto la precisazione io ti chiedo da subito per non dare adito agli equivoci, ma questo piano è un adeguamento al piano regolatore generale o è una variante al piano regolatore generale? Perchè se si prevedono due nuove strutture è anche una variante al piano regolatore generale, quindi è una domanda fondamentale, se è o non è un adeguamento o una variante perchè una cosa è l'adeguamento e una cosa è la variante. Se noi andiamo a prevedere due nuove strutture fino a 1500 metri quadri io credo che stiamo parlando di una variante al piano regolatore, quindi su questo dopo mi rispondi. Sempre sull'articolo 11 si dice che fra la documentazione da presentare per le strutture di vendita, ci vuole una relazione illustrativa sulle caratteristiche del soggetto richiedente, io non sono un esperto in materia Tonino. Sempre nell'articolo 11 relazione illustrativa sulle caratteristiche del soggetto richiedente, questa è una cosa che è prevista nella Legge Regionale 1/2000 sempre articolo 11, vedi c'è scritto relazione illustrativa sulle caratteristiche del soggetto richiedente ma questo è solo per gli alimentari o è anche per gli altri? Perchè per le altre categorie non è più richiesta dalla Norma statale, dalla Legge Bersani questa relazione non ci vuole più, quindi o specifichiamo che solo per i generi alimentari o....allora state facendo un pò di confusione perchè l'iscrizione al registro REC non è più richiesta dalla Legge Bersani quindi voi state confondendo quella che era la normativa regionale del 2000 con la Legge Bersani che è del 2007. E' questo che state facendo tantè che qua c'è un refuso di una legge regionale che non è più applicabile in virtù dell'approvazione della Legge Bersani. Poi ancora, di seguito, studio sulla presumibile area di attrazione commerciale e sulla funzione che l'insediamento intende svolgere sul contesto socio-economico dell'area. Allora questo è una richiesta che si pretende dal cittadino che è stata abolita dall'articolo 3 lett.c comma 1 della Legge Bersani, così pure come studio sull'impatto della struttura sull'apparato distributivo dell'area di attrazione commerciale lett.d comma 1 dell'articolo 3 della legge 248 del 2006. C'è incompatibilità e io prima dicevo che non erano state eliminate tutte le contraddizioni rispetto alla Legge Bersani. Questi sono gli esempi. E' la stessa cosa sulla relazione, sulla modalità di gestione della funzione acquisite della logistica con indicazione dei prodotti che si intende acquisire dalla realtà produttiva regionale, quindi sempre parliamo di legge 1 del 2004, e dell'eventuale esigenza di promozione pubblica per la migliore valorizzazione dei prodotti regionali sui mercati locali, anche questo è stato abolito dall'articolo 3 comma 1 della Legge Bersani. Articolo 12: quando si parla di ampliamento di una media struttura di vendita alle seguenti condizioni è concesso qualora concorrono tutte le condizioni quando l'ampliamento avvenga per concentrazione o per accorpamento di esercizi commerciali, di genere di largo e generale consumo e in contrasto con l'articolo 3 comma 1 lettera c della Legge 248. Anche questo così l'aggiunta di settore merceologico, articolo 13 : l'aggiunta di un settore merceologico non autorizzato è atto dovuto salvo che la presenza dei...elementari non sia preclusa nell'area, anche questo è stato abolito dall'articolo 3 comma 1 lettera c della Legge Bersani e allora io mi chiedo come sia stato adeguato la Legge Bersani in questo piano e poi ho capito dopo perchè mi si diceva che abbiamo dovuto cambiare due righe e grazie abbiamo dovuto cambiare due righe però ci lasciate tutto quanto dentro e alla fine non avete adeguato un bel niente. Per quanto riguarda poi la differenziazione in zona, e qui siamo all'articolo 14, si parla di zona 1, di zona 2 e di zona 3; dalle originali quattro zone che erano previste

nella prima stesura del piano, ma allora questo anche qui la collocazione in zona degli esercizi già esistenti non vale, non è applicabile? E poi dice che la superficie massima di venti per i nuovi insediamenti per questa zona non potrà superare i metri 100 e allora qui vale una considerazione allora in zona 1 si possono realizzare solo esercizi commerciali di vicinato dove voi, in modo discrezionale, avete posto un limite di 100 metri quadri. Però voi attenzione state parlando di un superficie di vendita e anche Coppola in una precedente discussione su questa questione fece notare che cosa è la superficie di vendita, cos'è la superficie dei locali, cioè qua parliamo di superficie di vendita al netto dei banchi, dei magazzini, delle scaffalature di che cosa parliamo? Perché se mi ponete il limite di 100 metri quadri sulla superficie di vendita io teoricamente posso tenere pure una struttura di 500 metri quadri però poi la superficie di vendita è di 100 metri quadri poi so fatti miei se sposto i banchi, se sposto gli armadi e praticamente guadagno spazio di vendita e quindi supero il limite non solo di 100 ma anche di 250 metri quadri. E allora siccome il decreto legislativo dunque 114 del 98 che poi è una delle leggi di riferimento c'è questa e c'è la legge 1 del 2000, la legge regionale del 2000, le leggi che sono state tenute in considerazione dal pianificatore e non la Legge Bersani come ho dimostrato, definisce gli esercizi di vicinato come quelli fino a 250 metri quadri io non capisco perché c'è una limitazione fino a 100 metri quadri e se questo lo si possa fare, se è previsto dal decreto legislativo 114/98, scusate come fate voi arbitrariamente a stabilire che il limite deve essere di 100 metri quadri? Pure per me è legittimo, e te lo dico io, è una sciocchezza, perché poi questa limitazione vale sempre cioè gli esercizi di vicinato che puoi fare anche in zona 3 ha la stessa limitazione: 100 metri quadri, perché te lo dice prima quindi non puoi fare niente. Zona 2, in questa zona è compatibile l'apertura di un solo esercizio media struttura inferiore e dice che qua possiamo aprire un esercizio di media struttura no? D'accordo in zona 2 si può aprire un solo esercizio di vendita di media struttura diciamo e qualcuno mi dovrà pure spiegare, o Dio la scelta capisco è politica, ma perché uno solo in un'epoca in cui si liberalizza il commercio ma perché una sola e così nella zona 3 lo stesso dice che si può aprire una media struttura, perché uno solo. Per quanto riguarda l'articolo 15 le medie strutture di vendita, dice il territorio comunale risulta compatibile con la dotazione massima complessiva...ecco questa è un'altra cosa allora il territorio comunale mi ascolti? perché...a meno che non decidi subito di ritirare perché il peggio deve ancora venire perché se lo decidi subito risparmi almeno un pò di fiato...allora il territorio comunale risulta compatibile con la dotazione massima...(microfono disturbato)...strutture inferiori di cui una per prodotti alimentari e una extra -alimentari, allora io mi chiedo, Dio buono, uno che fa un piano per il commercio ma mi vuole dimostrare con un analisi degli esercizi esistenti qual è la realtà della rete distributiva commerciale a Massa Lubrense sia per quanto riguarda l'alimentare sia per quanto riguarda il non alimentare, dopo di che deduce che questa realtà storica di Massa Lubrense per la rete distributiva è questa per cui non è compatibile ma qua non c'è nessuna dimostrazione attendibile per cui si possa porre un limite di 101 per gli alimentari e 1 per i non alimentari, o' putev fa pur io il piano commercio scusate in queste condizioni e che signore ci sta a monte per affermare una cosa del genere, non lo so. Articolo 15 il territorio comunale..vabbè questo l'avevamo già detto poi c'è l'articolo 16 e questo l'articolo 16 che avevamo richiamato prima cioè quello per cui questo regolamento si dovrebbe applicare solo per questo e che cos'è poi l'arredo urbano cioè ci vengono a dire come devono essere gli espositori, quelli che si mettono all'esterno, etc, come devono essere messi i condizionatori d'aria sulle facciate dei fabbricati, etc. Vabbè a parte le insegne....a parte che là basterebbe....allora vabbè anche lì si sarebbe dovuto una differenziazione una cosa è il centro storico e una cosa è il centro che non ha

nessun pregio architettonico dove certe cose potrebbero essere consentite, ma al di là di questo dice gli espositori di merci disposti esternamente all'esercizio commerciale sia esistenti che quelli di nuova apertura e comunque in vista dalla struttura di area pubblica devono essere realizzate in materiale compatibili ed adeguati al contesto in cui vanno a collocarsi e fin qui è quello che dico io, cioè se io sto nel centro storico ovviamente devo seguire una determinata tipologia se sto al di fuori del centro storico posso seguirne un'altra però fino a che non dice però ovvero in legno o vimini cioè chest' è ancor chiu' vincolante del piano regolatore questo dice che se a Caso, a Villaggio Caso o a Metrano, zona degradata dal punto di vista anche dagli insediamenti residenziali etc., io voglio mettere un armadietto fuori in ferro battuto, che pure sarebbe carino, non lo posso mettere, lo devo mettere in legno o in vimini, vabbè legno o vimini che sono pure materiali che meno resistono alle intemperie e poi dice che le apparecchiature relative agli impianti di climatizzazione devono essere previsti in apposite nicchie, ma che significa questo, che io la nicchia la posso creare all'esterno della facciata o me la devo ricavare all'interno della facciata? Laddove è tecnicamente possibile..insomma vogliamo specificarlo comm' senna fa sti nicchi si propri senna fà? e se bisogna farle in tutte le zone del territorio. Allora sono all'articolo 17 quando parlo dei percorsi e li elenca fino a finire a Via Canale dice lungo i percorsi integrati è previsto il riuso dei locali con destinazione d'uso non abitativa ma produttiva esclusivamente per l'apertura di esercizi commerciali di vicinato per la vendita di prodotti etc, ma io mi chiedo anche qui allora di che stiamo parlando, stiamo parlando di un adeguamento del piano regolatore o stiamo parlando di una variante al piano regolatore? Perchè le destinazioni d'uso e le modifiche di destinazione d'uso sono già previste dal piano regolatore a seconda della zona territoriale a cui si appartiene. Se un piano dispone diversamente vogliamo dire che è una variante al piano regolatore e quindi torniamo alla domanda originale è un adeguamento al piano regolatore o una variante al piano regolatore? Per queste attività, dice sempre a seguire, valgono le prescrizioni generali stabilite per le precedenti zone, cioè noi imponiamo, scusami un attimo...perchè anche qui dunque...(parole incomprensibili)..di vicinato per la vendita di prodotti dell'artigianato tipico, della produzione agricola locale e dei suoi derivati, della ceramica, calzature tipiche locali...ok tutto quello che si può vendere, ma io mi chiedo ma se una volta che ho aperto per vendere i limoni, le mozzarelle, quello che si produce artigianalmente, i sandali, chiedo l'allargamento della..non lo chiedo nemmeno, io l'ampliamento delle tabelle merceologiche lo faccio e nessuno me lo può impedire perchè se quello è un esercizio di vicinato, siccome non c'è un obbligo e un limite all'utilizzo delle varie tabelle merceologiche nessuno me lo può imporre, io lo faccio lo stesso e che gli andiamo a mettere il sale sulla coda? quindi anche qua in violazione dell'articolo 3 comma 1 lettera c della Legge Bersani. Secondo me nun ve piace sta Legge Bersani ho questa impressione, o non piace al tecnico devo pensare o nun ve piace propri e invece è una bella legge è una legge che finalmente ha liberalizzato un poco certe attività commerciali. Quindi le compatibilità di destinazione d'uso di piano regolatore, già previste dal piano regolatore, possono essere derogate attraverso questo strumento? Bo non lo so. Articolo 18: il Comune di Massa Lubrense, per l'appartenenza all'area funzionale sovra comunale 4, è considerato a prevalente economia turistica per tutto,l'anno etc, fatto salvo in ogni caso il diritto dell'operatore alle tredici ore di aperture giornaliere ma questo è un limite quello delle tredici ore che non si può travalicare o si può andare oltre le tredici ore? Io a questo proposito e riguardante tutta la questione degli orari di vendita....e non lo so non lo dice...vabbuò non ci formalizziamo sulle briciole perchè poi le cose sostanziali sono: A)se questo è uno strumento di variante al piano regolatore o uno strumento di adeguamento; B)se sono state corrette tutte

le innovazioni apportate dalla legge Bersani; C) ve la dirò dopo, che poi taglia la testa al toro e che ci impone un rinvio dell'argomento, per un adeguamento un pò più strutturale anche perchè questo dovrà essere approvato dalla Regione in ogni caso o adeguamento o variante restano approvate quindi quando leggono delle corbellerie secondo me si fanno le risate e ce lo rimandano indietro e noi perdiamo più tempo. Vabbè all'articolo 18, scusami l'avevo saltato, per quanto riguarda gli orari dice gli esercenti fra l'altro sono tenuti a comunicare al Comune entro il 31 marzo di ogni anno l'orario di apertura e chiusura al pubblico, questo introduce un obbligo che non è previsto nè dalla legge nazionale nè dalla legge regionale glielo vogliamo imporre noi come Comune? cioè vogliamo essere più cattivi noi della Regione, già è difficile, e dello Stato dicendo che devono fare queste domande etc, e lo stesso discorso vale ovviamente quando c'è un passaggio successivo che dice 'gli esercenti possono derogare all'obbligo di chiusura domenicale previa comunicazione al Comune entro il 31 marzo di ogni anno. Ma perchè ci deve essere questo obbligo quando c'è già la libertà di farlo, ci vogliamo fare già come si fa per quanto riguarda la gestione di una certa sezione del Comune di Massa Lubrense dove gli obblighi si moltiplicano, io spero che almeno questo sia risparmiato ai cittadini. Poi articolo 20: allora qua si parla delle vendite di liquidazione diceva prima il delegato che praticamente questa è l'unica novità la Regione Campania ha apportato nell'approvazione della sua legge. Attenzione noi parliamo di vendite di liquidazione di due periodi all'anno, vogliamo chiarire per un attimo che le vendite promozionali sono consentite in tutti i periodi dell'anno? per cui potrebbe essere una vendita promozionale una liquidazione di fine stagione. Lello aiutami tu che chesta è materia tua, tu chistu mestier' fai e lo fai bene, quindi aiutami tu a dire sta cosa. eh? bravo, perfetto quindi io posso promuovere tutti gli articoli del mio negozio? perfetto è un falso problema quello della vendita stagionale, anche quella...glielo devi comunicare però io la vendita promozionale la posso fare in qualunque momento dell'anno e allora passo al terzo punto fondamentale, per cui credo che il provvedimento debba essere a buon senso ritirato, c'è la previsione, e lo prevede il comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 1/2000, che non è stato abrogato, di acquisire il parere obbligatorio, non vincolante ovviamente, delle associazioni dei consumatori e delle imprese del commercio e prima dell'approvazione da parte del Consiglio. Cioè semplicemente un verbale del 2006, del 16 giugno del 2006, dove partecipano tanti amministratori e qualche tecnico del comune ma non c'è un solo rappresentante delle categorie dove dopo un'ora di piacevole conversazione si chiude il verbale e si è esaminata la bozza al faro si ritiene che sia perfetta, questo nel 2006, quando non c'è assolutamente il parere che è obbligatorio da parte di queste associazioni per l'approvazione in Consiglio Comunale. Non solo ma poi davanti al fatto che poi questa bozza viene modificata e non viene resa ufficialmente disponibile per le associazioni nuovamente per poter essere esaminata ci fa venire meno ancora una volta dall'obbligo di acquisire questi pareri obbligatori anche se non vincolanti, prima dell'approvazione in consiglio comunale lo dice la legge quindi noi non possiamo approvare una cosa senza acquisire...

Incomprensibile in quanto lontano dal microfono.

Il consigliere Vinaccia M.: a me in merito al parere sono state fatte delle raccomandate alla Conf. Commercio, all'Unione Nazionale Consumatori, Conf. Esercenti, 16 giugno 2006 allora...(lontani dal microfono)...non c'era nessuno quindi.....(lontani dal microfono)...per quanto riguarda l'ultima